

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

PR231002-01

IDENTIFICAZIONE

Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING
Codice documento	PR231002-01
Nome file origine	PR231002-01 - Procedura Whistleblowing.docx

RESPONSABILI

Redazione	Giulia Ramunno
Approvazione	Consiglio di Amministrazione

REVISIONI

Revisione	Modifiche apportate	Data
01	Prima emissione	15/11/2023

RIFERIMENTI

Titolo
D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
PO231001 – Codice Etico e di Condotta – Erion
Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

DOCUMENTI COLLEGATI

Titolo

Indice

1	Scopo.....	4
1.1	Oggetto della segnalazione.....	4
1.2	Soggetti segnalanti.....	5
2	Applicabilità	5
3	Responsabilità.....	5
4	Modalità operativa	5
4.1	Canali interni.....	5
4.1.1	Modalità di invio della segnalazione.....	5
4.1.2	Classificazione e analisi preliminare della segnalazione.....	7
4.1.3	Esecuzione dell'istruttoria	7
4.1.4	Conclusione del processo.....	8
4.1.5	Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione	8
4.2	Canale esterno	9
4.3	Divulgazione pubblica	9
4.4	Misure di protezione.....	9
4.4.1	Tutela della riservatezza	9
4.4.2	Tutela da eventuali misure ritorsive	10
4.4.3	Limitazioni di responsabilità del Segnalante.....	11
4.5	Apparato sanzionatorio	12
5	Allegati	12

1 Scopo

La presente procedura disciplina il processo e le modalità di gestione delle segnalazioni alla luce della normativa di cui al D.Lgs. 24/2023 (c.d. *Decreto Whistleblowing*) riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, che ha dato attuazione alla Direttiva Europea n. 1937/2019.

In tale prospettiva, la procedura intende fornire alla persona fisica (dipendente, collaboratore, consulente, partner, fornitore, di seguito anche solo “Segnalante”), che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo, chiare indicazioni operative circa l’oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni nonché le forme di tutela previste dalla legge e dalla procedura stessa.

1.1 Oggetto della segnalazione

Le segnalazioni possono riguardare:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello Organizzativo e di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotto e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanifichino l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea.

La tutela prevista dal D. Lgs. 24/2023 non si applica:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi), che potranno essere trattate come segnalazioni ordinarie;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione Europea o nazionali;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

La segnalazione si intende eseguita in buona fede quando la stessa è effettuata sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati.

1.2 Soggetti segnalanti

La presente procedura si applica nei confronti dei seguenti soggetti:

- dipendenti, ex dipendenti, personale parasubordinato e candidati a posizioni lavorative delle entità legali del sistema Erion;
- personale e collaboratori di partner e fornitori delle entità legali del sistema Erion;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività in favore delle entità legali del sistema Erion;
- Dirigenti e componenti degli organi sociali delle entità legali del sistema Erion;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- membri degli organi di controllo e vigilanza delle entità legali del sistema Erion (sindaci, società di revisione, Organismo di Vigilanza 231).

2 Applicabilità

La procedura si applica alle entità legali del sistema Erion soggetti agli obblighi di cui al D.Lgs. 24/2023, che ne garantiscono la corretta e costante applicazione, nonché la massima diffusione interna ed esterna.

3 Responsabilità

La violazione degli obblighi e la non adozione dei comportamenti previsti dalla presente procedura da parte dei soggetti che possono effettuare segnalazioni, dei soggetti a cui è affidata la gestione delle segnalazioni, dei responsabili di funzione, dei Dirigenti, dei componenti degli organi sociali e dei membri degli organi di controllo e vigilanza delle entità legali del sistema Erion configura una responsabilità disciplinare, laddove, a seconda della fattispecie, non siano individuabili illeciti più gravi.

4 Modalità operativa

4.1 Canali interni

La gestione delle segnalazioni di tutte le entità legali del sistema Erion è affidata al responsabile della funzione Compliance and Corporate Services (CCS) di Erion Compliance Organization (ECO) (di seguito anche solo "Gestore della segnalazione"), che durante l'intero processo di gestione della segnalazione agirà in modo da garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Qualora il Gestore della segnalazione coincida con il Segnalante, il segnalato o sia comunque una persona coinvolta dalla segnalazione, la segnalazione deve essere indirizzata, per la sua gestione, al responsabile della funzione Risorse Umane di ECO, che ne garantirà la gestione efficace, indipendente e autonoma, sempre nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina, seguendo le modalità di gestione descritte nella presente procedura.

4.1.1 Modalità di invio della segnalazione

Qualunque soggetto, tra quelli indicati al precedente paragrafo 1.2, venga a conoscenza di informazioni su violazioni è tenuto ad effettuare una segnalazione attraverso i canali di segnalazione di seguito descritti.

Inoltre, chiunque, diverso dal Gestore della segnalazione, riceve una segnalazione, in qualsiasi forma (orale o scritta), deve trasmetterla tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dal suo ricevimento, al responsabile della funzione CCS, attraverso i canali di segnalazione interni di seguito descritti, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante

(ove noto). È, altresì, tenuto a trasmettere l'originale della segnalazione, inclusa eventuale documentazione di supporto, nonché l'evidenza della comunicazione al Segnalante dell'avvenuto inoltro della segnalazione. Non può trattenere copia dell'originale e deve eliminare eventuali copie in formato digitale, astenendosi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. Lo stesso è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle altre persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza costituiscono una violazione della presente procedura e potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Al fine di una corretta gestione delle segnalazioni, ECO e i consorzi Erion si sono dotati di un portale informatico (Portale), accessibile dalla pagina dedicata alla procedura Whistleblowing del sito internet di ciascun soggetto Erion nonché, per il personale interno, dalla specifica sezione della intranet aziendale.

Il Portale consente di trasmettere a ciascuna entità legale del sistema Erion, anche in maniera anonima, sia una segnalazione propria sia una segnalazione ricevuta da un terzo, previa presa visione dell' "Informativa Privacy", pubblicata sulla pagina dedicata alla procedura Whistleblowing del sito internet di ciascun soggetto Erion e sulla specifica sezione della intranet aziendale.

Il Segnalante deve inserire nel Portale le necessarie informazioni relative alla violazione, compilando i campi richiesti dalla procedura guidata. Al termine dell'inserimento, il Segnalante deve annotare il codice unico associato alla segnalazione, automaticamente prodotto dal Portale, che consente di seguire nel tempo lo stato di lavorazione della segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

Le segnalazioni possono anche essere trasmesse in forma orale, tramite un sistema di messaggistica vocale, al numero di telefono indicato sui predetti siti internet e pagina intranet dedicati alla procedura Whistleblowing. Tale sistema di messaggistica vocale consente, previo consenso del Segnalante, la registrazione della segnalazione ed è gestito dal Gestore della segnalazione, con le garanzie di riservatezza previste dalla presente procedura e di legge.

Il Segnalante può inoltre chiedere di effettuare una segnalazione orale mediante un incontro diretto con il Gestore della segnalazione. In tal caso, previo consenso del Segnalante, il colloquio è documentato a cura del Gestore della segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione.

Il Segnalante è tenuto a comunicare informazioni sulle violazioni il più possibile circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e dovrà fornire almeno i seguenti elementi utili:

- i propri dati identificativi, nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate. Il Segnalante però può invocare le tutele del D.Lgs. 24/2023 solo qualora fornisca i propri dati.

Il Gestore della segnalazione provvede a:

- entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, rilasciare al Segnalante l'avviso di ricevimento della stessa;
- mantenere un contatto con il Segnalante cui richiedere, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alla segnalazione ricevuta;
- entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, fornire un riscontro con informazioni sul seguito che

viene dato o si intende dare alla segnalazione, specificando se la segnalazione rientra o meno nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023.

Pertanto, alla scadenza dei 3 mesi, il Gestore della segnalazione può comunicare al Segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

In tale ultimo caso, il Gestore della segnalazione dovrà comunicare al Segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti).

4.1.2 Classificazione e analisi preliminare della segnalazione

Il Gestore della segnalazione svolge le analisi preliminari e classifica la segnalazione al fine di verificare se la stessa rientra nel campo di applicazione della presente procedura.

Nell'ambito di tale attività il Gestore della segnalazione verifica, altresì, la sussistenza dei requisiti previsti al Decreto Whistleblowing e accerta non si sia in presenza di alcuna delle seguenti situazioni:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione alla persona preposta;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Ai fini dell'analisi preliminare, il Gestore della segnalazione può richiedere al Segnalante ulteriori informazioni.

Qualora la segnalazione riguardi uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, il Gestore della segnalazione informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale dell'entità legale Erion coinvolta, coinvolgendoli opportunamente in tutte le fasi successive di gestione della segnalazione.

Se la segnalazione riguarda uno dei due Presidenti, l'istruttoria sarà gestita congiuntamente dal Presidente dell'altro organo sociale non coinvolto e dal Gestore della segnalazione.

Se la segnalazione riguarda l'intero organo sociale (Consiglio di Amministrazione o Collegio Sindacale o Organismo di Vigilanza), l'istruttoria sarà gestita dai Presidenti degli organi sociali non coinvolti dalla segnalazione congiuntamente al Gestore della segnalazione.

Se la segnalazione riguarda uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, il Gestore della segnalazione informa il Collegio Sindacale, coinvolgendolo opportunamente in tutte le successive fasi di gestione della segnalazione.

Se, a seguito dell'analisi, la segnalazione viene ritenuta procedibile e ammissibile, il Gestore della segnalazione avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

In caso contrario, il Gestore della segnalazione può procedere con l'archiviazione della segnalazione, garantendo la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

4.1.3 Esecuzione dell'istruttoria

Il Gestore della segnalazione svolge l'istruttoria al fine di acquisire elementi informativi, avendo facoltà di:

- svolgere, nel rispetto di eventuali specifiche normative applicabili, approfondimenti tramite, ad esempio, formale convocazione e audizioni del Segnalante, del segnalato e/o delle persone coinvolte nella segnalazione e/o comunque informate sui fatti, nonché richiedere ai predetti soggetti la produzione di relazioni informative e/o documenti;
- avvalersi, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni.

Per le segnalazioni che abbiano attinenza con le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o con violazioni del Modello Organizzativo dell'entità legale Erion coinvolta, il Gestore della segnalazione informa l'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte.

Per le altre segnalazioni il Gestore della segnalazione può invece coinvolgere le funzioni aziendali di volta in volta competenti assicurando, in ogni caso, la riservatezza dell'identità del Segnalante e delle persone coinvolte. A tali soggetti eventualmente coinvolti devono essere estesi gli obblighi di riservatezza espressamente previsti nella presente procedura.

In tutti i casi, qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'infondatezza e/o inconsistenza dei fatti segnalati, la segnalazione è archiviata, garantendo la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

4.1.4 Conclusione del processo

A conclusione dell'istruttoria, il Gestore della segnalazione deve produrre un report finale, da inviare al Consiglio di Amministrazione dell'entità legale Erion coinvolta, in cui sono riportati:

- un giudizio di ragionevole fondatezza/non fondatezza sui fatti segnalati;
- l'esito delle attività svolte e le risultanze di eventuali precedenti attività istruttorie svolte sui medesimi fatti/soggetti segnalati o su fatti analoghi a quelli oggetto della segnalazione.

Qualora si ritenesse che la segnalazione sia stata effettuata del Segnalante con malafede e/o con intento meramente diffamatorio, ciò dovrà essere indicato nel report finale.

Sulla base di tale report l'organo amministrativo potrà:

- concordare con il responsabile della funzione interessata dalla segnalazione l'eventuale "action plan" necessario per l'attuazione delle procedure di controllo del caso, garantendo, altresì, il monitoraggio dell'attuazione delle relative attività di implementazione poste in essere;
- concordare con le funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi dell'entità legale Erion coinvolta (ad es. provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori, azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori);
- richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del Segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della Segnalazione.

4.1.5 Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione

Ogni trattamento dei dati personali, anche nel contesto del Portale, è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, così come successivamente modificato.

La tutela dei dati personali è assicurata, oltre che al Segnalante (per le segnalazioni non anonime), al facilitatore e alla persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

Ai possibili interessati viene resa un'informativa sul trattamento dei dati personali attraverso la pubblicazione sui portali dedicati.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle attività conseguenti, il Gestore della segnalazione cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni avvalendosi del Portale. La documentazione relativa alle segnalazioni in forma cartacea è conservata in apposito ambiente protetto. La conservazione dei suddetti documenti e informazioni avviene per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle attività per le quali è raccolta, e comunque per non più di 5 anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della segnalazione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

4.2 Canale esterno

Il Segnalante può effettuare una comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interno non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle indicazioni normative;
- la segnalazione interna già effettuata dal Segnalante non ha avuto alcun seguito (nel caso in cui la segnalazione si sia chiusa con un provvedimento finale negativo, pertanto, non è ammessa la segnalazione esterna);
- ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o determinerebbe condotte ritorsive;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna è effettuata in forma scritta tramite il canale di segnalazione attivato da parte dell'ANAC, collegandosi al sito web <https://www.anticorruzione.it/>, nel quale vengono fornite tutte le indicazioni utili.

4.3 Divulgazione pubblica

Il Segnalante ha facoltà di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (c.d. Divulgazione Pubblica) qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- ha già effettuato una segnalazione sia interna sia esterna o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, come nel caso in cui sussista una situazione di emergenza o il rischio di danno irreversibile;
- in caso di segnalazione esterna, ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito per via delle circostanze del caso di specie, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che il Gestore della segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

4.4 Misure di protezione

Le entità legali del sistema Erion si impegnano a garantire le tutele previste dal D.Lgs 24/2023 nei confronti dei Segnalanti e di tutti i soggetti protetti (Segnalanti, facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e a questi legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nello stesso contesto lavorativo e con il quale hanno un rapporto abituale e corrente, enti di proprietà del Segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché enti che operano nel loro medesimo contesto lavorativo). Il sistema di protezione prevede i tipi di tutela di seguito descritti.

4.4.1 Tutela della riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e di tutti i soggetti tutelati (Segnalanti, facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e a questi legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nello stesso contesto lavorativo e con il quale hanno un

rapporto abituale e corrente, enti di proprietà del Segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché enti che operano nel loro medesimo contesto lavorativo) e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). In particolare, l’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell’ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato;
- nell’ambito del procedimento instaurato in seguito a segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell’identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

A tal fine, in tali casi è data preventiva comunicazione scritta, al Segnalante, delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati. Qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione. Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà dell’entità legale Erion coinvolta di procedere con la denuncia all’Autorità giudiziaria.

La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell’inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell’ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

È altresì garantita la riservatezza sull’identità delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché sull’identità e sull’assistenza prestata dal facilitatore (persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo), con le medesime garanzie previste per il Segnalante.

Il personale di ECO coinvolto nella gestione delle segnalazioni è tenuto alla riservatezza dell’identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La violazione dell’obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti dell’interessato l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché l’adozione di provvedimenti disciplinari da parte della funzione Risorse Umane di ECO, in linea con le previsioni di cui al paragrafo “Sanzioni Disciplinari” dei Modelli Organizzativi 231 delle entità legali del sistema Erion.

4.4.2 Tutela da eventuali misure ritorsive

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione interna o esterna/divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del D.Lgs. n. 24/2023 e sono estese anche a:

- le categorie di Segnalanti che non rientrano nell’ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo previsto dal D.Lgs. n. 24/2023;
- i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;

- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della segnalazione può comunicarlo ad ANAC.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

Ferma restando l'esclusiva competenza di ANAC in merito all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023, si rinvia alla specifica disciplina contenuta al paragrafo "Sanzioni Disciplinari" dei Modelli Organizzativi 231 delle entità legali del sistema Erion per eventuali conseguenze sul piano disciplinare di competenza della funzione Risorse Umane di ECO.

4.4.3 Limitazioni di responsabilità del Segnalante

Al Segnalante è garantita anche la limitazione di responsabilità in caso di rivelazione e diffusione di alcune categorie di informazioni che sussistono al ricorrere di particolari condizioni e in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penali, civili e amministrative. Il Segnalante in particolare non sarà punibile laddove riveli informazioni:

- a. coperte dall'obbligo del segreto (d'ufficio, professionale, segreti scientifici, industriali, violazione del dovere di fedeltà e lealtà),
- b. relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- c. che offendono la reputazione del segnalato.

Le limitazioni di responsabilità si applicano purchè ricorrano le seguenti condizioni (in senso cumulativo):

- al momento della rivelazione o diffusione, il Segnalante aveva motivi di ritenere che le informazioni fossero necessarie ai fini della gestione della segnalazione;
- la Segnalazione trasmessa o tramite il canale interno, il canale esterno, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata alle condizioni previste dalla presente Procedura e in conformità al D. Lgs. 23/2024;
- le informazioni sono state acquisite in modo lecito.

Fatte salve le prescrizioni previste al presente paragrafo, la presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione falsa e/o diffamatoria. In particolare, le tutele di cui alla presente procedura non sono garantite nei casi in cui sia accertato che la segnalazione falsa e/o diffamatoria sia stata effettuata con dolo o colpa grave. Tale fatto è, inoltre, fonte di responsabilità disciplinare. Sono altresì fonte di responsabilità eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e/o ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura. Le segnalazioni che risultassero non veritiere e/o effettuate in mala fede e/o infondate e/o vessatorie nei confronti di altri dipendenti, verranno archiviate e il Gestore della segnalazione invierà tutta la documentazione istruttoria al Consiglio di Amministrazione, per l'avvio degli eventuali procedimenti disciplinari di competenza, in linea con le previsioni di cui al paragrafo "Sanzioni Disciplinari" dei Modelli Organizzativi 231 delle entità legali del sistema Erion (ferme, in ogni caso, le relative conseguenze di legge derivanti dal fatto di aver effettuato segnalazioni non veritiere e/o diffamatorie). Fermo restando quanto sopra circa gli eventuali provvedimenti disciplinari di competenza, qualora al termine del procedimento, sulla base degli elementi acquisiti, la segnalazione dovesse essere ritenuta destituita di fondamento e dolosamente falsa, il Gestore della segnalazione si riserverà di mettere a disposizione gli atti al soggetto segnalato al fine di consentirgli di tutelare la sua reputazione. Inoltre, fermo restando quanto sopra circa gli eventuali provvedimenti disciplinari di competenza, qualora, al termine del procedimento, il Gestore della segnalazione, sulla base degli elementi acquisiti, dovesse avere evidenza che la segnalazione del Segnalante configuri anche gli estremi del reato di diffamazione e/o calunnia nei confronti del denunciato, consentirà a quest'ultimo, previa richiesta in tal senso, l'accesso agli atti dell'indagine interna conclusa, al fine di consentirgli di esercitare i suoi diritti. L'entità legale Erion coinvolta potrà tutelarsi in caso di illeciti penali o civili commessi dal Segnalante attraverso le forme di legge.

4.5 Apparato sanzionatorio

Qualora dallo svolgimento delle attività di accertamento sulle segnalazioni dovessero emergere, a carico del segnalato, comportamenti illeciti o irregolari, l'entità legale Erion coinvolta valuta l'attivazione di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori, ovvero iniziative giudiziarie.

In particolare, l'organo amministrativo, dopo avere ricevuto il report finale relativo alla segnalazione da parte del Gestore della segnalazione, nel rispetto della normativa in materia, coinvolge:

- il responsabile della funzione Risorse Umane, nel caso di iniziative da intraprendere nei confronti dei lavoratori dipendenti;
- il responsabile della funzione che gestisce il rapporto contrattuale nel caso di iniziative da intraprendere nei riguardi delle terze parti (es. recesso contrattuale, ecc.).

Risulta inoltre direttamente responsabile, congiuntamente al Collegio Sindacale, per le iniziative da intraprendere nei confronti di Dirigenti, amministratori e organi di controllo e vigilanza.

Per maggiori dettagli sull'apparato sanzionatorio si rimanda a quanto previsto dal vigente CCNL applicato e dal paragrafo "Sanzioni Disciplinari" dei Modelli Organizzativi 231 delle entità legali del sistema Erion.

Come indicato nei precedenti paragrafi, sono inoltre soggetti ad eventuali conseguenze sul piano disciplinare coloro che violano le misure di tutela del Segnalante e del segnalato nonché coloro che effettuano con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

5 Allegati
